



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE TERZA CIVILE

in composizione monocratica, nella persona del Dott. Luciano Arcudi, sulle conclusioni prese a seguito all'invito al deposito di note scritte, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. 3381/2023 di R.G., promossa da:

Parte_1 (C.F.: *C.F._1*), rappresentato e difeso dall'Avv. *[REDACTED]*

- attore in opposizione -

contro

Controparte_1 (C.F.: *P.IVA_1* e, per essa, *Controparte_2* *[REDACTED]* *I...J* (C.F.: *P.IVA_2*), in persona del suo procuratore speciale Avv. *CP_3* rappresentata e difesa dall'Avv. *[REDACTED]*

- convenuta in opposizione -

Conclusioni

Per l'opponente:

«Voglia il Tribunale Civile di Pavia, contrariis rejectis, con richiesta di revoca in ogni caso del decreto ingiuntivo opposto nonché di rigetto integrale e/o solo parziale della domanda, e con declaratoria di improcedibilità della domanda per la mancata partecipazione del legale rappresentante di CP_2 o di un suo delegato con procura avente data certa al tentativo di mediazione e conseguentemente revocato il decreto ingiuntivo n. 1045/23 (RG 1752/23) Trib. Pavia con conseguente liquidazione delle spese a favore del procuratore antistatario, in via principale, accertare e dichiarare il difetto di titolarità attiva del rapporto in capo a CP_1 nonché la nullità della procura rilasciate da quest'ultima a CP_2 con scrittura privata autenticata nelle firme dal Notaio Per_1 in data 11.5.2021 (doc. 1 opposta) per i motivi esposti al paragrafo I della citazione. In subordine alle conclusioni sub 1), accertare e dichiarare l'inammissibilità ovvero l'improponibilità della richiesta di condanna al pagamento degli interessi moratori riguardo al contratto di conto corrente n. 2260 nella misura del 12% ovvero in quella superiore alla misura legale essendo sul punto intervenuto il giudicato, costituito dalle sentenze

del Tribunale di Pavia n.21/2018e della Corte d'appello di Milano n.1094/2021 ovvero in caso di accertata usura in nessuna misura e per alcun interesse; rigettare di conseguenza la domanda avversaria sul punto. In subordine alle conclusioni sub 1) dato atto della integrale contestazione dell'an e del quantum del preteso credito azionato in giudizio riguardante il finanziamento di €.75.000,00, accertare e dichiarare ai sensi dell'art. 644 c.p. I e terzo comma c.p. la nullità delle clausole penali di risoluzione e restituzione anticipata del contratto di finanziamento del 6.3.2009, comportanti un costo complessivo del credito che ha superato il tasso soglia dell'usura all'atto della stipula con conseguente applicazione dell'art. 1815 II co. c.c. conseguente riduzione a zero degli interessi moratorie degli oneri e con rigetto della domanda riguardo al contratto del finanziamento di € 75.000,00 per il preteso credito di € 15.526,34. In subordine alle conclusioni sub 1) dato atto della integrale contestazione dell'an e del quantum del preteso credito azionato in giudizio riguardante il finanziamento di € 75.000,00, accertare e dichiarare nullità delle clausole del medesimo contratto per violazioni di norme del codice civile, del TUB e della normativa secondaria (circolari banca d'Italia in materia: della BDI 229 del 21/4/99 e IX aggiornamento del 25/7/2003, del documento BDI 9/2/11e delle disposizioni del 10/9/2009 della BDI) per l'applicazione di un TAN non convenuto in contratto ed applicato senza la formula di equivalenza intertemporale, nonché per l'applicazione non convenuta in contratto del regime finanziario della capitalizzazione composta con conseguente violazione degli art. 821 3° comma 1194, 1282, 1284, 1325, 1346, 1375, 1419 c.c. e degli articoli 117 TUB 4-7 comma, lettere a) e b) delle delibere CICR 9/2/2000, 4/3/2003; di conseguenza rigettare totalmente o parzialmente la pretesa riguardante il pagamento della somma di € 15.526,34 quale preteso residuo credito del contratto di finanziamento di € 75.000,00 ovvero quella minore somma derivante dal ricalcolo del preteso credito con l'applicazione del tasso legale minimo dei BOT di cui all'art. 117 7° co. TUB. In subordine alle conclusioni sub 1), dato atto che l'opponente è un consumatore e che eccepisce la nullità delle clausole del contratto di cessione del quinto della pensione stipulato con Controparte_4 in data 4.2.2013 per i motivi esposti nel V motivo di opposizione della citazione, accertare e dichiarare: a) la nullità delle clausole del medesimo contratto per violazioni di norme del codice civile, del TUB e della normativa secondaria (circolare disposizioni della Banca d'Italia in materia sopra menzionata sub 4) per l'applicazione di un TAN, non convenuto in contratto ed applicato senza la formula di equivalenza intertemporale, nonché per l'applicazione non convenuta in contratto del regime finanziario della capitalizzazione composta con conseguente violazione degli art. 821 3° comma 1194, 1282, 1284, 1325, 1346, 1375, 1419 c.c. e dell'articolo 125 bis TUB 6° e 7 °comma; b) la violazione della normativa sull'usura, ai sensi dell'art. 644 c.p. I e terzo comma c.p. per effetto della lievitazione del costo complessivo del credito oltre la soglia dell'usura vigente all'atto della stipula quale conseguenza dei costi maggiori derivanti dall'applicazione del regime di capitalizzazione composta, con conseguente applicazione o dell'art. 1815 II co. c.c. in caso di accertato superamento della soglia usuraria, od in alternativa ed in difetto della violazione

della norma sull'usura, dell'art. 125 bis 6° e 7° comma TUB; c) di conseguenza, dato atto che l'opponente eccepisce in compensazione il credito da restituzione dell'indebito per €. 11.331,74 in caso di accertata usurarietà, ovvero per €. 10.192,15 in caso di applicazione dell'art. 125 bis 6° e 7° comma TUB dichiarare la compensazione pro concurrenti quantitate fra le reciproche ragioni di credito, rigettando totalmente od anche solo parzialmente la domanda dell'opposta. In subordine alle conclusioni sub 1), dato atto che l'opponente eccepisce il pagamento in data 3.6.2021 della somma di €. 171,55, rideterminare il saldo tra le parti tenendo conto di tale pagamento, rigettando totalmente od anche solo parzialmente la domanda dell'opposta. Condannare l'opposta al pagamento delle spese e dei compensi professionali di lite oltre ad accessori per CPA, IVA se dovute e Spese generali nella misura di legge da liquidarsi a favore del procuratore antistatario. Mezzi istruttori (...».

Per l'opposta:

«l'Ill.mo Giudice adito Voglia: (...) in via principale: - dichiarare la inammissibilità ovvero rigettare l'opposizione e tutte le domande, eccezioni ed istanze avversarie, anche istruttorie, in quanto infondate, non provate e prescritte, oltre che per difetto di legittimazione attiva degli opposenti e passiva dell'opposta, con conferma del decreto ingiuntivo opposto; in via subordinata: - nella denegata ipotesi di accoglimento dell'opposizione, condannare gli opposenti al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma ingiunta o di quella che dovesse risultare dovuta, oltre interessi come da domanda monitoria e comunque sempre nei limiti della garanzia prestata (...».

Sintesi dei precedenti di fatto e processuali

1. – Trattasi dell'opposizione al decreto ingiuntivo dell'importo di € 31.917,49, oltre interessi e spese, ottenuto nei confronti del sig. Pt_1 [...] da Controparte_1 nella dedotta posizione di acquirente da S.p.A. del relativo credito in forza di un contratto di cessione “in blocco” ex art. 58 T.U.B. Il complessivo credito trae origine in parte da un rapporto di conto corrente affidato - già acceso dallo stesso Parte_1 con CP_5 (poi incorporata in S.p.A.) – ed in parte da un finanziamento chirografario di € 75.000,00. Con riferimento, nello specifico, al credito derivante dal contratto di conto corrente, già era stato promosso un giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, nel quale l'odierno opponente chiedeva la rideterminazione del saldo, giudizio che veniva definito con sentenza della Corte di Appello di Milano, non impugnata nei termini e dunque passata in giudicato, che stabiliva il saldo debitore nell'importo di € 16.391,15. Tale importo, aggiungendosi a quello di € 15.526,34 richiesto quale saldo debitore del citato finanziamento chirografario, ha quindi concorso a costituire la sorte capitale richiesta e liquidata nel decreto ingiuntivo di cui all'odierna opposizione.

2. – L'opponente, in estrema sintesi, rileva in atto introduttivo l'insussistenza di idonea prova della titolarità del credito in capo all'ingiungente cessionaria, contesta la debenza di interessi ultralegali sul credito del saldo di conto corrente e sostiene il carattere usurario nonché la nullità delle clausole del finanziamento chirografario per l'applicazione di un T.A.N. non convenuto con la formula di equivalenza intertemporale e per l'applicazione del regime di capitalizzazione composta. Inoltre, sulla premessa di avere stipulato con [REDACTED] S.p.A. un contratto di finanziamento con cessione del quinto (la cui provvista era stata utilizzata per ridurre l'esposizione del conto corrente), afferma, anche con riferimento a tale rapporto, la sussistenza di usura nonché le nullità sopra evidenziate. Infine, rileva di avere effettuato un pagamento di € 171,55, che avrebbe dovuto comunque essere detratto dal montante ipoteticamente dovuto.

3. – L'opposta si è costituita resistendo alla domanda.

4. – Il giudice, con ordinanza del 31.5.2024, ha respinto l'istanza di provvisoria esecuzione invitando le parti alla promozione della mediazione obbligatoria.

5. – Nelle note depositate in vista dell'udienza “cartolare” dell'11.12.2024, l'opponente ha eccepito l'improcedibilità della domanda per non avere l'opposta regolarmente partecipato alla mediazione. All'esito, il giudice ha invitato le parti ad uno scambio di memorie per trattare specificamente la relativa questione e, quindi, ha fissato al 9.4.2025 l'udienza di rimessione della causa in decisione ex art. 281 *quinquies* comma 1° c.p.c.

Motivi della decisione

6. – L'art. 5 bis del D.Lgs. n. 28/2010, dispone che quando l'azione è stata introdotta in via monitoria “... nel procedimento di opposizione l'onere di presentare la domanda di mediazione grava sulla parte che ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il giudice alla prima udienza provvede sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione se formulate e, accertato il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. A tale udienza, se la mediazione non è stata esperita, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo, revoca il decreto opposto e provvede sulle spese”.

L'art. 8 comma 4° dello stesso sudetto D.Lgs. dispone, a sua volta, come segue: “le parti partecipano personalmente alla procedura di mediazione. In presenza di giustificati motivi, possono delegare un rappresentante a conoscenza dei fatti e munito dei poteri necessari per la composizione della controversia. I soggetti diversi dalle persone fisiche partecipano alla procedura di mediazione avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia. Ove necessario, il mediatore chiede alle parti di dichiarare i poteri di rappresentanza e ne dà atto a verbale”.

Secondo le previsioni della suddetta disposizione, applicabile "ratione temporis", la convenuta opposta avrebbe dovuto partecipare al procedimento di mediazione "avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia".

Si tratta quindi di valutare se tale prescrizione sia stata rispettata.

Nella specie, come risulta dal relativo verbale del 26.7.2024, si è presentata al procedimento di mediazione, per la parte opposta, "l'Avv. [REDACTED] su delega degli Avv.ti [REDACTED]

All'Avv. [REDACTED] cui è riferita la procura alle liti, non risulta essere stato esplicitamente conferito, in forza di detta procura, il potere di partecipare alla mediazione ed è, anzi, esplicitamente escluso quello di "transigere".

Dell'inidoneità a tale scopo della procura alle liti era ben conscia l'opposta, che risulta infatti averne conferito una specifica proprio per il procedimento di mediazione (prod. n. 19 di parte opposta).

Tuttavia, tale procura, con la quale si delegano gli Avv.ti [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] a "rappresentare ed assistere Controparte_2 [...] nella qualità di mandataria di Controparte_1 nel procedimento di mediazione in oggetto, conferendo al riguardo ogni più ampio potere, ivi compreso quello di formalizzare presso l'Organismo di Mediazione la relativa partecipazione ed altresì quello di transigere e conciliare secondo le determinazioni che saranno assunte da parte dei competenti organi deliberanti", pone due ordini di problemi: il primo è la facoltà di sub-delega all'Avv. [REDACTED] ed il secondo è l'esplicita subordinazione del potere di conciliare alle "determinazioni che saranno assunte dai competenti organi deliberanti".

Quanto al primo, la procura in argomento non contiene l'attribuzione del potere di sub-delegare, il che, considerando il carattere indubbiamente "*intuitu personae*" del relativo mandato, esclude di per sé la possibilità di ritenere l'Avv. [REDACTED] regolarmente investita dei relativi poteri. Si aggiunge che, anche ad assumere un orientamento sul punto meno rigoroso, la sub-delegata avrebbe dovuto essere, a sua volta, specificamente investita dei poteri già attribuiti al sub-delegante, poteri del cui tempestivo conferimento non è stata offerta idonea prova.

Quanto al secondo, si deve osservare che nello spirito del D.Lgs. n. 28/2010 al rappresentante/delegato non può, all'evidenza, essere conferito il limitato potere di negoziare il possibile contenuto di un accordo, ma deve essere attribuito anche quello di decidere in merito, ovvero di assumere autonomamente, sotto la propria responsabilità, la determinazione di transigere o conciliare a determinate condizioni.

Nel momento in cui tale possibilità viene esclusa, non può dirsi integrato il presupposto richiesto dal citato art. 8, il quale dispone espressamente che il

delegato deve essere “munito dei poteri necessari per la composizione della controversia” e non, semplicemente, per la discussione in merito alle possibili soluzioni conciliative e/o per la sostanziale posizione di mero “veicolo” di decisioni assunte da altri. Non si giustificherebbero infatti lungaggini e differimenti dell'incontro dinanzi al mediatore dovute alla limitatezza dei poteri del rappresentante di una parte, in quanto tali poteri, per espressa ed inequivocabile previsione normativa, devono essere conferiti prima dell'incontro con il mediatore stesso e devono essere pieni. Inoltre, stante la letterale limitatezza della procura, si imporrebbe nei fatti al mediatore, in vista di un accordo, di verificare, oltre ai (limitati) poteri del comparente, anche la sussistenza di un regolare assenso di non meglio identificati “competenti organi deliberanti”, ciò che non è evidentemente ipotizzabile nel quadro del procedimento di mediazione come disegnato dal legislatore.

Ne consegue che, non avendo l'opposta validamente partecipato alla mediazione, non può dirsi soddisfatta la prevista condizione di procedibilità.

La circostanza che non siano state sollevate eccezioni nell'ambito del procedimento di mediazione non appare idonea a superare l'improcedibilità di cui trattasi: è nella responsabilità della parte interessata dotarsi a tempo debito di un delegato munito dei necessari poteri e non dell'altra parte di chiedere sistematicamente la giustificazione dei poteri stessi. Tale obbligo incombe semmai sul mediatore, ma se questo non lo assolve regolarmente – o se adotta sul punto determinazioni che non si ritiene di condividere - non si può verificare alcuna “sanatoria” nel senso preteso dall'opposta, potendo e dovendo il giudice, anche d'ufficio, verificare il regolare svolgimento del procedimento di mediazione ed adottare le conseguenti determinazioni.

Deve quindi essere dichiarata l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso per decreto ingiuntivo e revocato il decreto stesso.

7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo avuto riguardo ai valori parametrici minimi di cui al D.M. n. 55/2014.

La parte opposta deve essere condannata ex art. 12 *bis* comma 2º D.Lgs. n. 28/2010 al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

P.Q.M.

il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando:

- I. dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale proposta con il ricorso monitorio e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1045/2023;

- II. condanna l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese di lite, che liquida per compenso di difensore in complessivi € 3.800,00, oltre 15% spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge;
- III. condanna ex art. 12 *bis* comma 2° D.Lgs. n. 28/2010 l'opposta al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Così deciso il 24 aprile 2025.

Il Giudice
Dott. Luciano Arcudi